Morte del congiunto

# Il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale nell'ambito delle famiglie ricostituite e nelle unioni civili

Cassazione Civile, Sez. III, 21 aprile 2016, n. 8037 - Pres. Salmè - Est. Rossetti - P.M. Sgroi - Gbs Scpa c. P.T. e altri

La sofferenza provata dal convivente "more uxorio", in conseguenza dell'uccisione del figlio unilaterale del partner, è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se sia dedotto e dimostrato che tra la vittima e l'attore sussistesse un rapporto familiare di fatto, il quale non si esaurisce nella mera convivenza, ma consiste in una relazione affettiva stabile, duratura, risalente e sotto ogni aspetto coincidente con quella naturalmente scaturente dalla filiazione.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI	
Conforme	Cass., Sez. III, 16 settembre 2008, n. 23725, in <i>Resp. civ.</i> , 2008, 947 e in questa <i>Rivista</i> , 2008, 1170; Cass., Sez. III, 29 aprile 2005, n. 8976, in <i>Resp. civ.</i> , 2006, 339, con nota di A. Vasapollo e 621, con nota di S. Winkler per quanto riguarda il danno subito dal convivente <i>more uxorio</i> . Cass., SS.UU., 1 luglio 2002, n. 9556 che stabilisce criteri generali di selezione delle vittime secondarie di un fatto illecito. Cass., Sez. III, 7 giugno 2011, n. 12278.
Difforme	Cass. 7 luglio 1992, in <i>Giur. it.</i> , 1993, II, 659; Cass. 12 giugno 1987, in <i>Arch. circ.</i> , 1988, 630; Cass. 5 novembre 1982, in <i>Giust. pen.</i> , 1984, III, 243; Cass. 21 settembre 1981, in <i>Dir. prat. assic.</i> , 1982, 716; Ass. Milano 20 maggio 1998, in <i>Nuova giur. civ. comm.</i> , 1999, I, 598 che negano il risarcimento a favore del convivente <i>more uxorio</i> . Cass. 16 marzo 2012, n. 4253, in questa <i>Rivista</i> , 2013, 35, con nota di M. Rossetti che nega il risarcimento in favore del nipote per la morte del nonno in assenza del requisito della convivenza.

#### La Corte (omissis).

#### Svolgimento del processo

- 1. L'esposizione della vicenda processuale sarà limitata ai soli fatti ancora rilevanti in questa sede.
- 2. Il (*omissis*), a San Pancrazio Salentino (BR), si verificò un sinistro stradale in conseguenza del quale Mi.Fr. perse la vita, e Mi.St. rimase ferito.

Nel 2005 Mi.St.; la madre delle due vittime M. M., il fratello di esse Mi.Sa., il convivente della madre delle vittime P.T. e lo zio delle vittime S.C. convennero dinanzi al Tribunale di Roma il responsabile del sinistro, D.L.A., e il suo assicuratore della r.c.a., ovvero la società FATA s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni rispettivamente patiti.

3. Con sentenza n. 8987 del 2010 il Tribunale accolse la domanda.

La sentenza venne appellata da tutte le parti.

Con sentenza 5.12.2012 n. 6139 la Corte d'appello di Roma ridusse l'importo del danno patrimoniale liquidato dal giudice di primo grado a Mi.St. e M.M.

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla FATA s.p.a., per il tramite della propria mandataria GBS Generali Business Solutions soc. coop. p.a., con ricorso fondato su 3 motivi.

Hanno resistito con controricorso M.M., Mi.St. e P.T.; i primi due hanno altresì proposto ricorso incidentale.

#### Motivi della decisione

(omissis)

1. Il primo motivo del ricorso principale FATA. 1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta, in particolare, la violazione dell'art. 2059 c.c. Deduce, al riguardo, che la Corte d'appello - confermando sul punto la sentenza di primo grado - ha accordato il risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto a P.T., che della vittima Mi.F. non era né padre, né convivente. P.T., prosegue la ricorrente, aveva allegato di essere compagno di fatto della madre della vittima, M.M. In tale veste, egli non aveva titolo per pretendere il risarcimento del danno non patrimoniale in

conseguenza della morte della figlia della propria compagna. Accordandoglielo, dunque, la Corte d'appello aveva violato l'art. 2059 c.c., il quale consente il risarcimento del danno non patrimoniale nei soli casi previsti dalla legge. 1.2. Il motivo è fondato.

Il "danno" in senso giuridico consiste nella perdita derivante dalla lesione d'una situazione giuridica soggettiva (diritto od interesse che sia) "presa in considerazione dall'ordinamento" (sono parole di Sez. 2, Sentenza n. 500 del 22/07/1999, Rv. 530553).

Situazione giuridica "presa in considerazione" dall'ordinamento è quella alla quale una o più norme apprestino una qualsiasi forma di tutela.

Se dunque una situazione o rapporto di fatto non è tutelato in alcun modo dall'ordinamento, la lesione di esso non costituisce un danno risarcibile. Questa è la ragione per la quale questa Corte ha negato, ad esempio, la risarcibilità del danno da lesione della "felicità" (Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605493) o da perdita del "tempo libero" (Sez. 3, Sentenza n. 21725 del 04/12/2012, Rv. 624249). 1.3. La regola appena ricordata vale per ogni tipo di danno:

Il danno non patrimoniale consiste nella violazione di interessi della persona non suscettibili di valutazione economica (Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605489). Pertanto, in applicazione della regola ricordata al precedente, in tanto sarà ipotizzabile un danno non patrimoniale non risarcibile, in quanto:

patrimoniale o non patrimoniale.

(a) sia stato leso un interesse non patrimoniale della persona;(b) l'interesso leso sia "preso in considerazione" dall'ordinamento.

In aggiunta a queste due condizioni, la risarcibilità del danno non patrimoniale esige altresì che:

(c) ricorra una delle ipotesi in cui la legge consente il risarcimento del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.); (d) la lesione dell'interesse sia stata di entità tale da superare la "soglia minima" di tollerabilità (Sez. 3, Sentenza n. 16133 del 15/07/2014, Rv. 632536; Sez. 3, Sentenza n. 7256 del 11/05/2012, Rv.

622383; Sez. L, Sentenza n. 5237 del 04/03/2011, Rv. 616447; Sez. 3, Sentenza n. 2847 del 09/02/2010, Rv. 611428; Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605493).

1.4. Nel caso di specie, come accennato, la Corte d'appello ha ritenuto che la persona la quale conviva more uxorio con la madre di persona deceduta per colpa altrui abbia diritto, per ciò solo, al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto in conseguenza dell'uccisione.

Questa affermazione contrasta con i principi che regolano il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., ed in particolare contrasto col principio ricordato sub (b) nel precedente paragrafo. La Corte d'appello infatti ha ritenuto sufficiente, per accordare il risarcimento del danno non patrimoniale a P.T., l'esistenza di una relazione more uxorio tra questi la madre della vittima, relazione che invece è di per sé irrilevante ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita della diversa relazione tra lo stesso P. e il figlio della compagna.

Infatti, sebbene possa in teoria ammettersi che tra il figlio d'una donna che abbia una relazione more uxorio e il compagno della madre possano crearsi vincoli affettivi anche profondi, nondimeno quel che rileva ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale da rottura d'un vincolo affettivo non è la mera esistenza di quest'ultimo, ma la sua rilevanza giuridica.

1.5. Il rapporto affettivo tra il figlio del partner e il compagno del suo genitore può dirsi rilevante per il diritto quando si inserisca in quella rete di rapporti che sinteticamente viene qualificata come famiglia di fatto. Solo in questo caso, infatti, può dirsi costituita una "formazione sociale" ai sensi dell'art. 2 Cost., come tale meritevole di tutela anche sotto il profilo risarcitorio.

Una famiglia di fatto, ovviamente, non sussiste sol perché delle persone convivano. La sussistenza di essa può desumersi solo da una serie cospicua di indici presuntivi: la risalenza della convivenza, la diuturnitas delle frequentazioni, il mutuum adiutorium, l'assunzione concreta, da parte del genitore de facto, di tutti gli oneri, i doveri e le potestà incombenti sul genitore de iure.

Questi principi sono desumibili, oltre che dalla costante giurisprudenza di questa Corte, anche dalla giurisprudenza costituzionale e da quella della Corte Europea dei diritti dell'uomo.

Quest'ultima infatti, chiamata a stabilire come dovesse interpretarsi la nozione di diritto alla vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, da un lato ha chiarito che in tale nozione rientrano anche i rapporti di fatto tra un minore e il compagno del genitore di quegli (Corte EDU, 19.2.2013, n.n. c. Austria, 96), ma dall'altro lato ha soggiunto che "la nozione di "vita familiare" ai sensi dell'art. 8 CEDU può comprendere relazioni familiari de facto, purché ricorrano un certo numero di elementi, quali il tempo vissuto insieme, la qualità delle relazioni, nonché il ruolo assunto dall'adulto nei confronti del bambino" (Corte EDU CEDU 27.4.2010, Moretti e Benedetti c. Italia, 48).

La sentenza impugnata, tuttavia, non ha preso in esame alcuno di questi elementi, limitandosi a statuire che tra il convivente more uxorio del genitore della vittima e quest'ultima sussistesse una relazione familiare di per sé, in virtù dell'accertamento del solo rapporto di convivenza tra l'attore e la madre della vittima. Da ciò è derivata la falsa applicazione dell'art. 2059 c.c., consistita nell'avere liquidato un danno non patrimoniale senza previamente accertare se sussistessero tutte le condizioni richieste dalla legge. 1.6. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata sul punto, in applicazione del seguente principio di diritto: La sofferenza provata dal convivente more uxorio, in conseguenza dell'uccisione del figlio unilaterale del partner, è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se sia dedotto e dimostrato che tra la vittima e l'attore sussistesse un rapporto familiare di fatto, che non si esaurisce nella mera convivenza, ma consiste in una relazione affettiva stabile, duratura, risalente e sotto ogni aspetto coincidente con quella naturalmente scaturente dalla filiazione.

Il giudice del rinvio, nell'accertamento della indicata situazione di fatto, non potrà limitarsi - come invece ha fatto la sentenza impugnata - a dedurne l'esistenza

esclusivamente dal rapporto more uxorio tra la madre della vittima e il suo compagno di vita, ma dovrà accertare in concreto, anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva, se la persona che domanda il risarcimento abbia concretamente assunto il ruolo morale e materiale di genitore, ad esempio dimostrando di avere condiviso con la compagna le scelte educative nell'interesse della minore, ovvero di avere contribuito a fornirle i mezzi per il mantenimento della ragazza.

(omissis)

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso (indicato col n. "3.2" a p. 20 del ricorso) la FATA lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3. Si lamenta, in particolare, la violazione dell'art. 2729 c.c.

Deduce, al riguardo, che la Corte d'appello, nel ritenere P. T. creditore del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la morte di Mi.Fr., avrebbe violato l'art. 2729 c.c. (e dunque sarebbe incorsa nel vizio di violazione di legge, di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3).

Espone che P.T. aveva dedotto in giudizio di avere diritto al risarcimento quale convivente more uxorio di M. M., madre della vittima.

La Corte d'appello aveva accolto tale domanda, ritenendo provato il rapporto di convivenza more uxorio sulla base del fatto che la coppia M.- P., nel 2008, aveva generato un figlio. Deduce la ricorrente che, così statuendo, la Corte d'appello ha compiuto una illazione, non una deduzione, ed ha dunque violato l'art. 2729 c.c.

3.2. Îl motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso. Tuttavia, anche nell'interesse della legge, questa Corte ritiene opportuno evidenziare come esso sarebbe stato comunque fondato.

La Corte d'appello, infatti, ha ritenuto esistente un danno in capo a P.T. per la morte della figlia della compagna, sul presupposto che questi convivesse more uxorio con la madre della vittima; ed ha ritenuto sussistenza tale ultima circostanza perché P.T. ebbe un figlio da M.M.

Così decidendo, la Corte d'appello ha violato due volte l'art. 2729 c.c.

La prima violazione è consistita nel porre a fondamento della pronuncia una inammissibile praesumptio de praesumpto: il giudice di merito, infatti, ha presunto che P.T. patì un danno non patrimoniale sulla base del rapporto di convivenza, ed ha presunto il rapporto di convivenza sulla base della circostanza che i due conviventi generarono un figlio (un anno dopo il sinistro che costò la vita a Mi.Fr.). In questo modo tuttavia la sentenza impugnata ha disatteso il tradizionale principio secondo cui è inammissibile utilizzare, ai fini del decidere, una praesumptio de praesumpto, non potendosi valorizzare una presunzione come fatto noto, per derivarne da essa un'altra presunzione (ex permultis, Sez. 1, Sentenza n. 5045 del 09/04/2002, Rv. 553601).

La seconda violazione dell'art. 2729 c.c. è consistita nell'avere mascherato una illazione sotto le vesti d'una deduzione logica.

Per un verso, infatti, la nascita di un figlio non costituisce elemento di prova di per sé sufficiente ed idoneo a dimostrare l'esistenza di una situazione di convivenza more uxorio tra il padre e la madre, come già affermato da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 2709 del 04/02/2009, Rv. 606547).

Per altro verso, la nascita di un figlio potrebbe al più legittimare la conclusione che il padre e la madre fossero conviventi more uxorio, ma non certo la conclusione che il padre fosse legato da un vincolo affettivo simile a quello scaturente dalla filiazione rispetto ad altro figlio unilaterale della madre.

(omissis).

Cassazione Penale, Sez. IV, 11 aprile 2016, n. 14768 - Pres. Bianchi - Est. Bellini - P.M. Policastro - A.A.P., B.A., A.Y.A., AK. MA., AK. YE. AD., S.V.

La legittimazione all'azione civile nel processo penale va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell'azione, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed indipendentemente dalla effettiva titolarità del vantato diritto al risarcimento dei danni, il cui accertamento riguarda il merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, ed è collegato all'adempimento dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione che, dopo aver ammesso la costituzione delle parti civili che asserivano di aver subito un danno per effetto della morte del loro congiunto in conseguenza del sinistro stradale, ne rigettava la domanda di risarcimento per non aver fornito adeguata evidenza della loro qualità di congiunti e aventi diritto a seguito della morte della parte offesa). (Rigetta, App. Venezia 8 maggio 2015).

#### La Corte (omissis).

### Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Venezia con sentenza in data 8 Maggio 2015 in parziale riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Bassano del Grappa, il quale aveva riconosciuto la responsabilità di Sp.Le. per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione sulla disciplina della circolazione stradale commesso in (OMISSIS) ai danni di B. B. e lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, respingendo al contempo la domanda proposta dalle parti civili costituite, riconosceva il giudizio di prevalenza delle

circostanze attenuanti generiche sulla contestata circostanza aggravante, e conseguentemente dichiarava il reato estinto per intervenuta prescrizione. Ai fini civili confermava la sentenza impugnata;

2. Con particolare riferimento alla impugnazione della parte civile costituita la Corte di appello di Venezia, operando la distinzione tra legittimazione attiva delle parti costituite che asserivano di avere subito un danno per effetto della morte del loro congiunto in conseguenza del sinistro stradale, legittimazione che andava valutata sulla base della prospettazione fatta nella dichiarazione di costituzione, rispetto alla titolarità attiva del rapporto controverso, che atteneva al merito della domanda e che doveva formare quindi oggetto di specifica allegazione e dimostrazione, assumeva che le parti civili non avevano fornito adeguata evidenza della loro qualità di congiunti e aventi diritto a seguito della morte della persona offesa. A tale proposito rilevava che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegata da A. A.P. nel presente giudizio non possedeva nessun valore probatorio, neppure indiziario, laddove era lo stesso A. a rivendicare la qualità di prossimo congiunto della persona offesa, ma senza nulla dimostrare in relazione alla qualità a sé attribuita e ugualmente di nessun pregio anagrafico potevano essere le dichiarazioni rese dagli altri soggetti costituiti parte civile nel conferire procura speciale al loro difensore dinanzi a notaio del Ghana, il quale non poteva che limitarsi ad attestare quanto dichiarato in sua presenza dai comparenti:

3. Avverso la suddetta pronuncia proponevano ricorso per cassazione le parti civili, con distinti atti di impugnazione, A.A. P. residente in Italia che conferiva procura speciale al proprio difensore costituito in calce al ricorso e l'avv.to Domenico Dissegna quale procuratore speciale di B.A., A.Y. A., Ak.Ma., Ak.Ye.Ad. e S.V. sulla base di procura da questi rilasciata al proprio difensore con sottoscrizione autenticata da notaio in territorio dello Stato del Ghana, procura legalizzata da capo cancelliere del Servizio Giudiziaria, dell'autorità consolare del Ministero degli Esteri del Ghana e legalizzazione dell'Ambasciata italiana. I ricorrenti deducevano violazione di legge e vizio motivazionale per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui confermava la sentenza del primo giudice che da una parte aveva ammesso la costituzione di parte civile, riconoscendo loro la legittimazione ad essere ristorati in ragione del pregiudizio ad essi derivato dal fatto reato ascritto all'imputato e dall'altra aveva escluso la ricorrenza di un danno risarcibile non avendo le parti civili fornito la prova della relazione parentale e di successione con la persona offesa del reato, in quanto una volta riconosciuta la suddetta legittimazione, tutte le questioni inerenti la sussistenza del vincolo parentale dovevano ritenersi superate e ormai non più opinabili; deduceva inoltre che il vizio motivazione era tanto più evidente se si considerava che la ordinanza con cui veniva disposta l'ammissione della parte civile nel processo penale non era modificabile né impugnabile di talché la successiva contestazione della avvenuta costituzione non era ammissibile negli ulteriori gradi del giudizio; evidenziava inoltre l'erroneità della sentenza impugnata anche nella parte in cui aveva ritenuto la inidoneità, a fini che qui rilevano, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della parte civile A.A.P. regolarmente residente in Italia, nonché la insufficienza delle dichiarazioni rese dagli altri istanti rivolte a un pubblico ufficiale in territorio ad essi nazionale con le legalizzazioni previste dalla legge, a rappresentare la loro qualità di prossimi congiunti ed eredi della persona offesa del reato, deceduta in seguito al sinistro. Evidenziava sotto diverso profilo che il ricorrente A. A.P., titolare di patente di guida in territorio italiano, era stato chiamato a effettuare il riconoscimento della salma del congiunto da parte della autorità di P.S. di (OMISSIS) e in tale veste lo stesso era stato indicato a verbale quale parente del defunto. Chiedevano pertanto l'annullamento ai fini civili della sentenza della Corte territoriale con rimessione al giudice competente a decidere sull'azione civile dagli stessi inserita nel procedimento penale.

4. In data 1.2.2016 depositava memoria difensiva la difesa del responsabile civile Società Cattolica di Assicurazioni coop. A r.l. con la quale chiedeva venisse dichiarata la inammissibilità, ovvero disposto il rigetto del ricorso. Motivi della decisione

1. I ricorsi delle parti civili sono infondati. Entrambe le parti ricorrenti confondono i principi, tutti di derivazione civilistica, della legittimazione *ad causam* che attiene alla relazione di identità tra chi chiede la tutela giudiziaria e colui che, sulla base della stessa prospettazione attorea, sarebbe il soggetto legittimato a riceverla in relazione alla situazione sostanziale dedotta in giudizio, con quello della titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio che si misura con il metro sostanziale del giudizio di merito nella dialettica processuale fornita dal contraddittorio, sulla base delle eccezioni proposte dalle altre parti e dell'adempimento, da parte di colui sul quale incombe, dell'onere della prova sui fatti costitutivi, impeditivi e modificativi delle rispettive pretese.

In particolare con riferimento alla domanda risarcitoria promossa dai prossimi congiunti della persona offesa, rimasta vittima della condotta colposa del terzo, il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale non coincide con l'interesse leso, ma deve essere provato da chi ne chiede il risarcimento; peraltro trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi che è onere de danneggiato fornire. Tra detti elementi la giurisprudenza del Supremo collegio ha indicato che la liquidazione possa intervenire sulla base di una valutazione equitativa che tenga conto della intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza quale la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini della vittima, la età della vittima e dei singoli superstiti (Cfr. sez. 3^ civile, 19.8.2003 n. 12124). In sostanza non c'è chi non veda che non è sufficiente dichiararsi titolare di una posizione giuridica soggettiva che corrisponde a quella di colui che avrebbe diritto ad ottenere una riparazione risarcitoria in ragione del vincolo familiare o affettivo con

la vittima di un fatto illecito da parte del soggetto responsabile ma occorre altresì fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della pretesa creditoria e cioè il damnum iniuria datum corrispondente alla concreta situazione di pregiudizio che si riverbera sulla propria persona ovvero sul proprio patrimonio in ragione del fatto illecito riconducibile alla condotta del terzo. In relazione al profilo di pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale dedotto nel presente giudizio la sussistenza della relazione parentale con l'offeso e la sua intensità costituiscono questioni di merito che condizionano la risarcibilità, in quanto rappresentano l'origine del pregiudizio e la sua riferibilità al soggetto che se ne assume portatore in quanto leso dalla condotta illecita.

2. La distinzione appena illustrata, del tutto pacifica nella giurisprudenza civile della S.C., è peraltro richiamata dalla stessa giurisprudenza del S.C. in relazione all'azione civile esercitata nell'ambito del processo penale, tenendo conto della peculiarietà del suddetto giudizio atteso che la ammissione nel processo penale è sottoposta ad un preliminare vaglio di ammissibilità ad opera del giudice e che, superato lo stesso, lo svolgersi del dibattimento penale non è regolato dal sistema composito di preclusioni e decadenze di cui all'art. 183 c.p.c.e ss. A tale proposito ha infatti affermato il S.C. che la legittimazione all'azione civile nel processo penale va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell'azione, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e indipendentemente dalla effettiva titolarità del vantato diritto al risarcimento del danno, il cui accertamento riguarda il merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, ed è collegato all'adempimento dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore (sez. 2<sup>^</sup>, 21.10.2014 n. 49038). La Corte territoriale, del tutto coerentemente e con valutazione logico giuridica esente da vizi, ha operato la distinzione tra il giudizio di ammissibilità della domanda civile, fondato esclusivamente sulla enunciazione e sulla prospettazione delle odierne parti civili, le quali assumevano che, in ragione del loro rapporto di parentela e di successione con l'offeso, rimasto ucciso in conseguenza del sinistro stradale, erano portatori di una situazione soggettiva corrispondente ad una prospettiva risarcitoria verso il terzo responsabile, rispetto alla decisione di merito che, tenuto altresì conto delle contestazioni svolte dalle altre parti del processo (in particolare la posizione del responsabile civile) ha escluso che, all'esito del giudizio la parte civile, la quale era chiamata a fornire evidenza della relazione parentale - verosimilmente attraverso atti dello stato civile o comunque sulla base del titolo o del possesso del rapporto di coniugio ovvero parentale, rispetto al comune ascendente, secondo la disciplina della lex loci - avesse adempiuto all'onere che gli era proprio, finendo pertanto per rigettarne la domanda; nessuna contraddizione interna al ragionamento del giudice territoriale è pertanto ravvisabile, laddove la duplice valutazione dallo stesso operata costituisce logico e coerente sviluppo della distinzione tra il giudizio delibativo sulla legittimazione *ad causam*, che il giudice penale svolge all'atto dell'ammissione della costituzione di parte civile, rispetto alla valutazione sulla fondatezza della pretesa risarcitoria la quale, in presenza di richiesta del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, comprende la verifica della sussistenza della relazione parentale tra la parte che agisce per risarcimento e la vittima del reato, senza che la prima valutazione di ammissibilità condizioni e interferisca con la prova della relazione parentale.

3. La circostanza poi che la costituzione di parte civile è immanente nel processo penale e che il provvedimento di ammissione non è suscettibile di impugnazione, come sostenuto dalla parte ricorrente, lungi dal dimostrare che l'ammissione dell'azione civile nel processo penale costituisca garanzia di accoglimento della relativa domanda nel merito, contribuisce a dimostrare il diverso piano prospettico che presiede la fase preliminare del giudizio delibativo sull'ammissione e quello finale sull'oggetto della pretesa civile azionata nel processo penale.

4. Del tutto coerente e resistente al secondo motivo di impugnazione è poi la motivazione della corte territoriale anche in punto a inidoneità nel processo di danno della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in presenza di mere autocertificazioni sottoscritte dai dichiaranti in calce alle quali, tanto l'autentica del funzionario del comune di (OMISSIS), quanto la certificazione legalizzata con apostille del pubblico ufficiale dinanzi al quale sono state rese in territorio della repubblica del Ghana, nulla sono in grado di provare sul rapporto di parentela (coniugio, filiazione, discendenza, parentela collaterale) con l'offeso in assenza di estratti autentici o certificazioni autenticate dello stato civile, opportunamente legalizzate, da cui desumere la circostanze di fatto, afferenti lo stato civile, che stanno alla base della pretesa attrice. Invero è stato affermato dalla suprema corte che mentre la legittimazione attiva deve essere accertata non in relazione alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, l'accertamento della effettiva titolarità del rapporto controverso attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e quindi la sua fondatezza, in ipotesi in cui il ricorrente non aveva dimostrato la sua qualità di erede della parte, deceduta nelle more, in quanto la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da esso resa non ha valore probatorio nel processo civile (Cass. Civ. sez. 2<sup>^</sup>, 6.3.2008 n. 6132) a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47, non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c., in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nella ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione (sez. U, 29.5.2014

n.12065). Appare evidente l'assoluta genericità e carenza di valenza probatoria della documentazione allegata dalla parte civile a sostegno del controverso tema della ricorrenza del rapporto di parentela e di successione rispetto al de cuius, laddove non solo tutta la documentazione prodotta non contiene alcun riferimento ad atti dello stato civile, ma le stesse dichiarazioni rese dagli asseriti congiunti del de cuius in territorio straniero non integrano. per il nostro ordinamento, neppure una dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà, ma concorrono a formare una procura speciale a favore dell'avv.to Dissegna Domenico per il compimento di attività processuale nel loro interesse, limitandosi a richiamare in maniera del tutto incidentale, ma strumentale al rilascio della suddetta procura, il processo penale nell'ambito del quale la procura era conferita, la propria identità personale e fra parentesi il loro grado di parentela con il de cuius. Il notaio attestava che i dichiaranti erano comparsi dinanzi a lui e avevano impresso le loro impronte digitali sotto la procura dopo che il testo, vergato in lingua inglese, era stata loro tradotto in lingua (Twi Language) ad esse nota da uno dei conferenti la procura (A. Y.A.) dopo che gli altri mostravano di averne compreso il significato.

Risulta evidente l'assoluta inidoneità di una tale attestazione, sia per sé stessa considerata, sia in quanto intervenuta attraverso la mediazione linguistica di un terzo, che è egli stesso parte del processo, in assenza di alcun riferimento ad una disciplina di diritto internazionale privato della Repubblica del Ghana, che riconosca legittimità a una tale procedura e comunque fondando la pretesa risarcitoria su mere manifestazioni di volontà quali autocertificazioni, peraltro sprovviste di elementi di univocità anagrafica idonee a collegarle alle persone da cui provengono (ad eccezione della dichiarazione dello A.A.P.), prive comunque di alcun rilievo probatorio nel presente giudizio atto a evidenziare la relazione parentale o di coniugio.

(omissis).

Tribunale Reggio Emilia, Sez. II, 2 marzo 2016 - Est. Boiardi - (Omissis) c. In. Ass. Spa e (Omissis)

Alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali deve ritenersi che il danno da lutto possa essere astrattamente richiesto da ogni soggetto legato da un saldo e duraturo rapporto affettivo con la cd. vittima primaria, con cui vi sia comunanza di vita ed affetti, e quindi anche dalla compagna della madre.

#### Il Tribunale (omissis).

#### Svolgimento del processo

Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio A (in qualità di conducente del veicolo coinvolto nel sinistro mortale) nonché B (in qualità di proprietario dell'autoveicolo) e la Compagnia Ina Assitalia spa quale assicuratrice per la RCA del veicolo Nissan Micra Tg ..., per ottenere la loro condanna, in solido, al risarcimento dei danni causati loro dalla morte di C nel sinistro, avvenuto in data 29/12/2006 in località Scandiano (RE), a causa dello scontro tra l'autovettura su cui viaggiava quest'ultimo come trasportato e l'autoarticolato Fiat Iveco Eurostar Tg ...

Esponevano gli attori che il sinistro mortale si era verificato a seguito dell'invasione della corsia opposta da parte di A che, a causa dell'asfalto viscido e della velocità, perdeva il controllo del mezzo che andava a scontrarsi con l'autoarticolato proveniente dalla direzione opposta. Gli attori chiedevano, pertanto, il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio conseguente alla morte del giovane C di anni 18.

Si costituiva Ina Assitalia spa la quale:

-non contestava l'esclusiva responsabilità di A nel determinarsi del sinistro nel quale era deceduto C;

- -evidenziava di avere corrisposto *ante causam* a D e E, genitori di C, la somma di euro 150.000,00 ciascuno;
- eccepiva agli stessi la percezione *ante causam* di un indennizzo di euro 77.469,00 su polizza infortuni di Carige Assicurazioni, con cessione dei diritti a detta Compagnia,

nonché il fatto che Ina Assitalia aveva versato a Carige Assicurazioni spa la predetta somma, che doveva dunque essere detratta dall'eventuale importo risarcitorio spettante ai genitori;

- contestava la fondatezza della pretesa risarcitoria di F e I, in quanto non congiunti della vittima;
- contestava altresì la domanda dei nonni paterni (H e G) e materni del ragazzo (L e M) in quanto non conviventi con il nipote:

Non si costituivano in giudizio A e B di cui va dichiarata la contumacia.

Alla prima udienza del 14/10/2010 Ina Assitalia consegnava banco judicis agli attori le somme ulteriori di euro 40.000,00 ciascuno a E e D; di euro 15.000,00 ciascuno a H, G, L e M portate da assegni che venivano accettati a titolo di acconto sui maggiori importi dovuti.

La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove per testi dedotte da parte attrice.

Venivano altresì espletate CC.TT.UU. psichiatriche e medico-legali su D, F ed G; il CTU veniva sentito a chiarimenti all'udienza del 5/2/2015.

In data 5/11/2015 gli attori precisavano le conclusioni nei seguenti termini:

(omissis)

Motivi della decisione

1. Sulla responsabilità del sinistro mortale

Non è contestata la responsabilità esclusiva di A nella causazione del sinistro mortale in oggetto.

(omissis)

2. Danno da lesione del rapporto parentale e onere probatorio

La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni (v. per tutte Cass. 10107 del 2011) evidenziato che il danno da lesione del rapporto parentale è ontologicamente diverso da quello che consegue alla lesione della integrità psicofisica (danno lato sensu, biologico), e si collega alla violazione di un diritto di rilevanza costituzionale diverso dal diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost., l'uno e l'altro, peraltro, definitivamente trasmigrati - non come autonome categorie di danno, ma come entità descrittive della conformazione che l'unitaria figura del danno non patrimoniale di volta in volta assume in concreto - nell'area normativa dell'art. 2059 cod. civ.(Cass. civ. 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828; Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233; Cass. civ. sez. un. 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975), dopo che per anni avevano trovato copertura nell'ambito dell'art. 2043 c. c., in combinato disposto con i diritti fondamentali costituzionalmente tutelati (confr. Cass. civ. sez. un. 22 maggio 2002, n.7490).

La giurisprudenza di legittimità (Cass. civile 8828/2003) ha evidenziato come: "l'interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di congiunto è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. Si tratta di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043, nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad un risarcimento (o meglio: ad una riparazione), ai sensi dell'art. 2059, senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in tema di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato.'

La giurisprudenza di legittimità ha efficacemente descritto il danno da perdita del rapporto parentale come quel danno che va oltre il crudo dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno, nel non potere più fare ciò che per anni si faceva e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti familiari.

Il suddetto danno consiste:" in una perdita, nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare; perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto". (Cass., n. 2557/11).

La giurisprudenza di legittimità (tra le altre, da Cass. 8 luglio 2014, n. 15491; Cass. 23 settembre 2013, n. 21716) è intervenuta per delimitare i contorni tra il danno da lesione del rapporto parentale e danno morale evitando

duplicazioni risarcitorie così come sancito dalle pronunce a Sezioni Unite del 2008.

Tali pronunce hanno chiarito che la considerazione separata delle componenti del pur sempre unitario concetto di danno non patrimoniale è ammessa, quando però sia evidente la diversità del bene od interesse oggetto di lesione (Cass. 9 giugno 2015, n. 11851; Cass. 8 maggio 2015, n. 9320).

Duplicazioni risarcitorie si hanno, pertanto, solo allorquando lo stesso aspetto (o voce) viene computato due o più volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni, mentre non vi è alcuna duplicazione risarcitoria quando il giudice valuta i diversi e molteplici pregiudizi negativi sul valore persona causalmente derivanti dal fatto illecito e incidenti sulla persona del danneggiato provvedendo alla loro integrale riparazione.

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, al fine di stabilire se il risarcimento sia stato duplicato ovvero sia stato erroneamente sottostimato, rileva allora non già il "nome" assegnato dal giudicante al pregiudizio lamentato dall'attore ("biologico", "morale", "esistenziale"), ma unicamente il concreto pregiudizio preso in esame dal giudice (v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).

Poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita viene percepita e quella che si proietta, in modo dinamico, sul futuro accompagnando dolorosamente l'esistenza della persona che l'ha subita sono componenti dello stesso danno non patrimoniale quel pregiudizio dovrà essere tendenzialmente liquidato unitariamente.

In presenza di una liquidazione del danno morale che sia stata espressamente estesa anche ai profili relazionali nei termini propri del danno esistenziale (cfr. Cass., 15/4/2010, n. 9040; Cass., 16/9/2008, n. 23275) non può liquidarsi un ulteriore somma a tale titolo.

Il danno non patrimoniale, tuttavia, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato.

Occorre, avere riguardo agli elementi di fatto acquisiti al processo, quali l'intensità del vincolo parentale, la situazione di convivenza e ogni ulteriore utile circostanza, quali le abitudini di vita, l'età della vittima e dei parenti superstiti.

Occorre, peraltro, considerare che la prova del danno non patrimoniale da uccisione dello stretto congiunto può essere data anche a mezzo di presunzioni (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828; Cass., 19/08/2003, n. 12124; Cass., 15/07/2005, n. 15022; Cass., 12/6/2006, n. 13546), che in argomento assumono anzi "precipuo rilievo" (v. Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572).

Le presunzioni valgono a facilitare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).

A tale stregua, la presunzione solleva la parte che ex art. 2697 c.c. sarebbe onerata di provare il fatto previsto, che, come posto in rilievo in dottrina, deve considerarsi provato ove provato il "fatto base" (v. Cass., 12/6/2006,

n. 13546). Anche nella giurisprudenza di legittimità si è, con riferimento alla prova per presunzioni semplici, sottolineato che, nel dedurre dal fatto noto quello ignoto il giudice di merito incontra il solo limite del principio di probabilità (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546). Non occorre cioè che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire la esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva (in tal senso v. peraltro Cass., 6/8/1999, n. 8489; Cass., 23/7/1999, n. 7954; Cass., 28/11/1998, n. 12088), ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza (v. Cass., 23/3/2005, n. 6220; Cass., 16/7/ 2004, n. 13169; Cass., 13/11/1996, n. 9961; Cass., 18/ 9/1991, n. 9717; Cass., 20/12/1982, n. 7026), basate sull'id quod plerumque accidit (v. Cass., 30/11/2005, n. 6081; Cass., 6/6/1997, n. 5082). In presenza di tale allegazione il giudice deve quindi ritenere, sulla base della presunzione fondata essenzialmente sulla base della tipicità di determinati fatti in base alla regola di esperienza di tipo statistico, provati gli effetti che da tale fatto normalmente derivano, avendo riguardo ad una "apparenza" basata sul tipico decorso degli avvenimenti. Incombe alla parte a cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria idonea a vincerla, con valutazione al riguardo spettante al giudice di merito (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546). Costituendo un mezzo di prova di rango non inferiore agli altri, in quanto di grado non subordinato nella gerarchia dei mezzi di prova e dunque non "più debole" della prova diretta o rappresentativa, ben possono le presunzioni assurgere anche ad unica fonte di convincimento del giudice (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572. Cass., 12/6/ 2006. n. 13546, Cass., 6/7/2002, n. 9834), costituendo una "prova completa" (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546. E già Cass., 22 luglio 1968, n. 2643).

3.Sul risarcimento del danno non patrimoniale (danno parentale e danno morale) spettante a D e E rispettivamente madre e padre di C

Tenuto conto dei principi sopra richiamati deve ritenersi concretamente sussistente nei confronti dei parenti stretti del defunto (genitori) il danno da perdita del rapporto parentale posta l'intensità del vincolo parentale e il pregiudizio recato dalla perdita delle relazioni interpersonali. Ne consegue che laddove i danneggiati abbiano, come nella specie, allegato il normale rapporto relazionale tra genitori e figli e lo sconvolgimento conseguente al grave lutto familiare incombe al danneggiante dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore, così come dello "sconvolgimento esistenziale" che dalla perdita del rapporto parentale secondo l'id quod plerumque accidit per lo stretto congiunto normalmente discendono (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572).

L'istruttoria esperita ha provato, la convivenza di C con la madre che lo ha costantemente e con dedizione seguito in tutto il suo percorso di crescita.

Il danno non patrimoniale subito dalla madre in conseguenza della prematura scomparsa del figlio deve reputarsi estremamente rilevante atteso il dolore incommensurabile che una tale perdita determina in colei che lo ha generato e cresciuto, giorno dopo giorno, dalla nascita sino al diciottesimo anno di età.

Ritiene questo Giudice che il criterio-base per la liquidazione del danno non patrimoniale possa fondarsi sulle cc.dd. "tabelle del Tribunale di Milano" (2014), riconosciute da Cass. Sez. Un. 12408/2011 come un valido punto di riferimento.

Le tabelle di Milano 2014 individuano per la morte di un figlio la forbice da 163.990,00 a 327.990,00 per ciascun genitore.

Nel caso in esame occorre considerare che la vittima era, molto giovane (aveva solo 18 anni al momento del sinistro) e ciò costituisce generalmente motivo di maggiore dolore dei più stretti congiunti soprattutto per i genitori che considerano "fisiologica" la propria premorienza rispetto ai figli.

Tale dolore è acuito dal fatto che C era figlio unico e la sua perdita è avvenuta in modo improvviso, drammatico e del tutto inaspettato.

Tenuto conto dell'intensità del vincolo parentale nonché di tutti gli altri elementi sopra evidenziati, ritiene il Tribunale che il danno non patrimoniale debba in moneta attuale essere, quindi, determinato in euro 300.000,00.

Sulla somma ottenuta vanno aggiunti -trattandosi di obbligazione di valore - gli interessi c.d. da lucro cessante, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.

Questi ultimi che, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento, vanno computati -al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n. 1712 del 1995; nonché di recente Cass. n. 492 del 2001)- sulla predetta somma da devalutare, alla data del sinistro (29-12-2006) e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi; da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.

La somma all'attualità ammonta ad euro 350.191,25.

Per quel che riguarda la madre è stato già corrisposto un acconto di euro 150.000,00 in data 2-7-2008 ed euro 40.000,00 all'udienza del 14-10-2010.

Occorre rivalutare all'attualità tali somme e detrarle dalle somme liquidate all'attualità a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale liquidato.

Per quel che riguarda il padre, che non conviveva più con C (da quando questi aveva cinque anni), le prove testimoniali assunte hanno provato l'esistenza di un positivo legame affettivo: sia i testimoni provenienti dall'ambiente sportivo sia gli amici di famiglia hanno ricordato la presenza (negli ultimi anni) costante del padre agli allenamenti calcistici del figlio e la loro frequentazione assidua. Il testimone Q (amico di C e aiuto-allenatore della squadra in cui la vittima giocava) ha riferito che il padre di C faceva il camionista e passava dopo il lavoro a vedere il figlio al campo aspettando che finisse l'allenamento per poi riaccompagnarlo a casa.

Il teste ha, altresì, riferito che C: "Dormiva molte volte a casa del padre. Il venerdì sera dormiva sempre dal padre perché usciva con noi e lo accompagnavo dal padre".

Il testimone R, all'epoca vicepresidente della società calcistica in cui giocava C, ha confermato la presenza del padre nella vita del figlio sia pure negli ultimi anni: "il padre E dai dodici anni in poi veniva sempre la domenica a vedere le partite. In occasione delle feste il padre veniva". Le testimoni S e T (amiche di famiglia) hanno riferito della frequentazione costante del padre con il figlio.

Anche in questo caso questo Tribunale ritiene che il criterio-base per la liquidazione del danno non patrimoniale possa fondarsi sulle cc.dd. "tabelle del Tribunale di Milano" (2014), riconosciute da Cass. Sez. Un. 12408/2011 come un valido punto di riferimento.

Le tabelle di Milano 2014 individuano, come abbiamo visto, per la morte di un figlio la forbice da 163.990,00 a 327.990,00 per ciascun genitore.

Anche per E C era l'unico figlio.

La perdita di un figlio di soli 18 anni in un momento in cui il rapporto personale era stato recuperato e poteva proiettarsi ragionevolmente nel futuro con serenità si può ritenere abbia costituito un enorme e straziante dolore per il padre.

Tenuto conto di tutti tali elementi il Tribunale ritiene che il danno non patrimoniale debba in moneta attuale essere, quindi, determinato in euro 200.000,00.

Sulla somma ottenuta vanno aggiunti -trattandosi di obbligazione di valore, - gli interessi c.d. da lucro cessante, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.

Questi ultimi che, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento, vanno computati al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché di recente Cass. n.492 del 2001)- sulla predetta somma da devalutare, alla data del sinistro (29-12-2006) e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi; da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al

tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.

La somma all'attualità ammonta ad euro 233.460,82.

Per quel che riguarda il padre è stato già corrisposto un acconto di euro 150.000,00 in data 2-7-2008 ed euro 40.000,00 all'udienza del 14-10-2010. Occorre rivalutare all'attualità tali somme e detrarle dalla somma liquidata all'attualità a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale liquidato.

4. Sulla richiesta di Ina Assitalia spa di detrazione dell'indennizzo pagato ai genitori di C da Carige Assicurazioni Ai genitori di C è stato corrisposto da Carige spa sulla base di polizza assicurativa infortuni (per il caso morte) stipulata dalla Lega Nazionale Dilettanti FIGC, a titolo di indennizzo, la somma di euro 77.469,00.

Carige spa ha esercitato rivalsa per la stessa somma nei confronti di Ina Assitalia e non è contestato l'avvenuto pagamento da parte di Ina Assitalia spa (v. verbale udienza del 29-11-2012) di tale somma.

Ina Assitalia spa ha chiesto nel presente giudizio di detrarre il suddetto indennizzo dalle somme eventualmente riconosciute a titolo di danno non patrimoniale a favore dei genitori .

Tale domanda non può essere accolta.

Nel caso in esame era stata stipulata una polizza infortuni che prevedeva anche il caso morte: era prevista, quindi, la corresponsione di un indennizzo in caso di infortunio mortale.

La Cassazione a Sezioni Unite (10-4-2002 n.5119) ha definitivamente chiarito come in queste ipotesi venga in considerazione un rischio che è tipico dell'assicurazione sulla vita: il rischio assicurato, ancorché collegato ad una specifica causa (l'infortunio), è, infatti, pur sempre costituito dalla morte, e cioè da un evento attinente alla vita umana, e non alla persona, come l'infortunio invalidante. Inoltre beneficiario dell'indennizzo non è l'assicurato, sul quale incide l'evento morte, ma un terzo, come nell'assicurazione sulla vita.

La Suprema Corte ha al riguardo evidenziato come: "Nella pratica corrente, le polizze di assicurazione contro gli infortuni non si limitano a coprire l'ipotesi dell'infortunio inabilitante o invalidante, ma anche quella dell'infortunio mortale. Le differenziazioni di disciplina sopra menzionate sono quindi destinate ad operare nell'ambito di un medesimo contratto. Una peculiarità del contratto di assicurazione privata contro gli infortuni è infatti proprio quella dell'essere tale contratto caratterizzato dalla complessità del rischio coperto, in quanto comprensivo sia del rischio di infortunio produttivo di inabilità temporanea o invalidità permanente, sia del rischio di infortunio mortale.

La duplicità del rischio implica diversificazione di disciplina del contratto, che deve quindi ritenersi soggetto ad una disciplina di tipo misto: da ricavare prevalentemente dalla disciplina dettata per l'assicurazione contro i danni, nel caso in cui il particolare aspetto del rapporto del quale deve essere individuata la disciplina si ricolleghi alla deduzione di un infortunio che abbia determinato inabilità o invalidità, ovvero prevalentemente dalla disciplina

dettata per l'assicurazione sulla vita, nel caso in cui venga in considerazione un infortunio mortale."

Sulla base di tali rilievi questo giudice ritiene che qualora, come nel caso in esame, l'infortunio sia mortale si debba applicare la disciplina propria delle assicurazioni sulla vita che non incontrano il limite del principio indennitario con conseguente non applicabilità dell'art.1916 c.c. che ne costituisce espressione.

Quando, infatti, l'assicurazione riguardi gli eventi della vita umana la legge (art. 1882 c.c.) non pone alcun limite alle parti di concordare liberamente la misura della prestazione indennitaria a prescindere dall'idoneità di tale evento di determinare un danno e di determinarlo nella misura pattuita con conseguente insussistenza del divieto di cumulo dell'indennizzo assicurativo con il risarcimento del danno.

5. Sul risarcimento del danno non patrimoniale (danno parentale e danno morale) spettante a F

La valutazione della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata da F richiede una breve ricostruzione dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia di danno non patrimoniale. La giurisprudenza più recente, come già detto in precedenza, riconduce il danno da perdita del rapporto parentale nell'alveo dell'art.2059 c.c.

Le sentenze gemelle della Cassazione n. 8827 e n. 8828 del 2003 hanno ridefinito rispetto alle opinioni tradizionali presupposti e contenuti del risarcimento del danno non patrimoniale.

Quanto ai presupposti hanno affermato che il danno non patrimoniale è risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, secondo la lettera dell'art. 2059 c.c., ma anche in tutti i casi in cui il fatto illecito abbia leso interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica (in tal senso, v. già Corte cost., sent. n. 88/79). Le suddette pronunce hanno sottolineato come: "Nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione - che, all'art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo -, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona".

Ciò che rileva, ai fini dell'ammissione a risarcimento, in riferimento all'art. 2059 c.c., è l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica.

L'estensione dell'area applicativa dell'art.2059 c.c. ad ogni "lesione di valori inerenti la persona" trova conferma nella sentenza n.233 del 2003 della Corte costituzionale.

I criteri per la selezione degli interessi inerenti alla persona meritevoli di risarcimento in caso di lesione sono stati efficacemente individuati dalla pronuncia delle Cassazione civ. Sezioni Unite 9556/2002 che ha chiarito come: "Il criterio indicato dalla più recente dottrina per la selezione delle cosiddette vittime secondarie aventi diritto al risarcimento del danno, pur nella varietà degli approcci, è quello della titolarità di una situazione qualificata dal contatto con la vittima che normalmente si identifica con la disciplina dei rapporti familiari, ma

non li esaurisce necessariamente, dovendosi anche dare risalto a certi particolari legami di fatto. Questa situazione qualificata di contatto, la cui lesione determina un danno non patrimoniale, identifica dunque la sfera giuridica di coloro che appaiono meritevoli di tutela e al tempo stesso costituisce limite a tale tutela.

Specificando ulteriormente il criterio, con riguardo ai risultati del dibattito, si osserva: a) l'individuazione della situazione qualificata che dà diritto al risarcimento trova un utile riferimento nei rapporti familiari, ma non può in questi esaurirsi, essendo pacificamente riconosciuta, sia in dottrina che nella giurisprudenza, la legittimazione di altri soggetti (ad esempio la convivente more uxorio)".

La giurisprudenza civile di legittimità successiva ha ulteriormente precisato l'ambito soggettivo dei destinatari della tutela risarcitoria.

In particolare ha chiarito che ciò che rileva ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale è l'esistenza di un saldo e duraturo legame affettivo con la vittima: è proprio la lesione che colpisce tale peculiare situazione affettiva a connotare l'ingiustizia del danno ed a rendere risarcibili le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate a prescindere dall'esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali.

Legittimato a chiedere i danni "iure proprio" è, quindi, colui che ha una duratura comunanza di vita e affetti con la vittima, dovendosi, in questo caso individuare il parametro costituzionale di riferimento nell'art. 2 Cost., che attribuisce rilevanza costituzionale alla sfera relazionale della persona, in quanto tale (Cass. civ. 21-3-2013 n.7128 rv 625496).

Per "formazione sociale", di cui all'art. 2 Cost., "deve, infatti, intendersi ogni rapporto relazionale idoneo a consentire e favorire il libero sviluppo della persona.

Tale lettura interpretativa è stata seguita anche dalla giurisprudenza di legittimità penale (Cass. penale 10-11-2014 n.46351) che ha sottolineato come ciò che rileva ai fini della legittimazione iure proprio al danno non patrimoniale sia la sussistenza di un significativo e duraturo legame affettivo-personale tra le parti.

Estremamente interessante è la pronuncia della Cassazione penale n. 20231/2012 che ha legittimato la costituzione di parte civile nel processo penale di un soggetto non legato da rapporti di stretta parentela e non più convivente con la vittima di un incidente stradale (nella specie figlio della moglie di quest'ultimo), al fine di ottenere il risarcimento dei danni morali.

La Suprema Corte ha richiamato l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità penale che ha esteso la risarcibilità del danno sia patrimoniale che morale, anche ai conviventi di fatto della vittima (V. Sez. 1, Sentenza n. 3790 del 04/02/1994 Ud. Rv. 199108; Sez. 4, Sentenza n. 33305 del 08/07/2002 Cc. Rv. 222366) in quanto:" viene in considerazione non già il rapporto interno tra i conviventi, bensì l'aggressione che tale rapporto ha subito ad opera del terzo. Conseguentemente, mentre è giuridicamente irrilevante che il rapporto interno non sia disciplinato dalla legge, l'aggressione ad opera del terzo legittima il convivente a costituirsi parte civile, essendo questi leso nel

proprio diritto di libertà, nascente direttamente dalla costituzione, alla continuazione del rapporto, diritto assoluto e tutelabile "erga omnes", senza, perciò, interferenze da parte dei terzi".

La pronuncia si sofferma sull'affermazione, secondo la quale il danno morale (e quindi il danno non patrimoniale) spetta alla sola vittima del reato e non ad altri, per affermarne l'erroneità giuridica trovando una smentita letterale nel combinato disposto dell'art. 74 c.p.p. e art. 185 c.p.

La Suprema Corte evidenzia come l'art.185 c.p. faccia riferimento al danneggiato in genere ed evidenzia come sia copiosa la giurisprudenza che a partire dagli anni 70 sia di merito che di legittimità che: "riconosce il risarcimento dei danni morali e, quindi, la possibilità di costituzione come parte civile nel processo penale, in materia di reati ambientali, o di attentato alla salute pubblica, ad Enti ed Associazioni portatori di diritti c.d. adespoti, intesi questi come aventi ad oggetto interessi diffusi e collettivi, non riferibili ad una pluralità determinata di individui, ma al contrario comuni a tutti gli individui di una formazione sociale non organizzata e non individuabile autonomamente. Ma al di là di questo fenomeno, non si può escludere che una persona fisica, in conseguenza della uccisione di una persona, cui era legata intimamente da un rapporto di 'affectio familiaris', per la definitiva perdita di tale rapporto, possa subire l'incisione di un interesse giuridico, diverso dal bene salute, quale è quello dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p.in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato.".

Alla luce di tali ormai consolidati principi giurisprudenziali deve ritenersi che il danno da lutto possa essere astrattamente richiesto da ogni soggetto legato da un saldo e duraturo rapporto affettivo con la cd. vittima primaria, con cui vi sia comunanza di vita ed affetti.

Occorre, però, verificare in concreto l'intensità e i caratteri della relazione esistente.

L'istruttoria effettuata ha provato che dopo la separazione dei genitori di C (avvenuta quando questi aveva cinque anni) la madre aveva iniziato una convivenza con F che ha instaurato un forte legame affettivo con C.

La testimone U (amica e collega di lavoro di D) ha confermato che C viveva con la madre e con F e che le due donne seguivano insieme C: "frequentavo l'abitazione della sig.ra D avevo avuto modo di vedere che sia F che D preparavano il pranzo e la cena per C, il quale comunicava i suoi movimenti sia all'una che all'altra...ricordo che sia D che F accompagnavano C alle partite e agli allenamenti di calcio ed andavano in vacanza insieme".

La testimone S (amica di Fe D sin dal 2002 ha riferito: "Dal momento della mia conoscenza ho sempre visto C abitare presso di loro...si comportavano come due mamme, vedevo che gli facevano fare i compiti, lo seguivano nello sport, nel senso che lo accompagnavano alle partite e agli allenamenti andavano in vacanza insieme".

La testimone T ha confermato la convivenza di C con la madre e la compagna della stessa riferendo che: "D e F hanno sempre seguito in tutto C il quale faceva più richieste a F che a D, ossia le chiedeva consigli e di accompagnarlo al calcio".

Il testimone R all'epoca dei fatti vicepresidente della società calcistica in cui giocava C ha confermato che da quando conosceva C, cioè dai 7 anni, sapeva che viveva con la madre D e F nella loro abitazione a ... pur evidenziando come l'attività sportiva di C fosse seguita prevalentemente dai genitori. Dalla deposizione emerge il legame di C con F. Il testimone ha riferito: "C mi disse che F era per lui una seconda madre".

Particolarmente significativa al riguardo è la testimonianza di ... (amico di C e aiuto allenatore nella squadra) che ha ricordato "Delle sere veniva a prenderlo agli allenamenti F. C diceva che era la zia. So che teneva molto a F. Sia la madre che la F lo aiutavano nella gestione dei compiti e della vita familiare".

La testimone V (amica di famiglia) ha confermato a sua volta la convivenza di C con la madre e F riferendo: "sia la madre che F si occupavano di C. F faceva sempre da mangiare. D stirava. Si alternavano nella gestione di C a seconda degli impegni. F era per C una seconda madre. C ubbidiva a F che si comportava come una madre nel senso che gli chiedeva di rispettare degli orari e lui li ubbidiva e la rispettava. Scherzava sempre con tutte e due. Era molto fisico le abbracciava e le baciava".

Tutte le deposizioni testimoniali assunte hanno descritto e provato in modo preciso e concordante non solo il profondo e significativo legame personale (che trova riconoscimento nell'art. 2 Cost.) che si è instaurato tra C e F (che ha con lui vissuto dalla tenera età sino al momento della sua drammatica morte e lo ha seguito nel suo percorso di crescita) ma anche la creazione di un nucleo familiare di fatto caratterizzato dall'affettività, dalla coabitazione e dalla rassicurante quotidianità della vita familiare costituito dalle due donne e da C.

Si evidenzia al riguardo come la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella sentenza Moretti e Benedetti contro Italia del 27-4-2010 ha evidenziato come la questione dell'esistenza o dell'assenza di una "vita familiare" prevista dall'art. 8 della CEDU in assenza di qualsiasi vincolo di parentela sia anzitutto una questione di fatto che dipende dall'esistenza di legami personali stretti.

La Corte ha precisato che nelle relazioni di fatto la verifica circa il carattere familiare delle relazioni deve tenere conto:" di un certo numero di elementi, come il tempo vissuto insieme, la qualità delle relazioni nonché il ruolo assunto dell'adulto nei rapporti con il bambino" ed ha riconosciuto l'esistenza di una vita familiare e la sua lesione. Il caso era quello di una coppia eterosessuale coniugata che aveva avuto in affidamento temporaneo una minore in

relazione alla quale aveva presentato una richiesta di adozione speciale non esaminata dal giudice (che aveva deciso l'adozione della minore da parte di altra coppia) e la Corte ha riconosciuto la legittimazione della coppia a chiedere il risarcimento del danno per lesione del diritto alla vita familiare .

La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo ha ulteriormente esteso la nozione di "vita familiare" di cui all'art.8 CEDU ricomprendendovi anche le unioni omosessuali

La Corte nella pronuncia Schalk e Kopf c. Austria del 24-6-2010, superata la propria pregressa lettura interpretativa, per cui la relazione di una coppia omossessuale rientrerebbe unicamente nella nozione di "vita privata" e non in quella di "vita familiare" di cui all'art.8 CEDU ha ritenuto che la relazione di una coppia omosessuale convivente con una stabile relazione di fatto rientra nella nozione di vita familiare proprio come vi rientrerebbe la relazione di una coppia eterosessuale nella stessa situazione.

I giudici costituzionali (in particolare Corte costituzionale n.348 e 349 del 2007, n.80 del 2011 e n.15 del 2012) hanno chiarito che l'art.117 primo comma della Costituzione opera come "rinvio mobile" alle disposizioni della CEDU, nell'interpretazione che ne dà la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che acquistano così titolo di fonti interposte e vanno ad integrare il parametro costituzionale. Al riguardo la sentenza della Corte Costituzionale n. 317/2009 ha precisato che:" un incremento di tutela indotto dal dispiegarsi degli effetti della normativa CEDU certamente non viola gli articoli della Costituzione posti a garanzia degli stessi diritti, ma ne esplicita ed arricchisce il contenuto innalzando il livello di sviluppo complessivo dell'ordinamento nazionale nel settore dei diritti fondamentali".

Tale orientamento interpretativo ha trovato conferma nella sentenza della Cassazione civile 17-4-2013 n.9231 che ha riconosciuto all'art.8 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo la valenza di fonte normativa di riconoscimento di una posizione giuridica meritevole di tutela nel nostro ordinamento in linea con l'orientamento evolutivo della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sezioni Unite penali 18288 del 13 maggio 2010; Cass. sez. Unite civ. ord. 6529/2010) che ha ritenuto i principi affermati dalla CEDU integrativi dei principi fissati dalla Costituzione sottolineando l'importanza della "interazione dialogica tra attività ermeneutica del giudice nazionale e di quello europeo nella prospettiva della più completa tutela dei diritti fondamentali".

Alla luce di tutte queste considerazioni nonché della valutazione del rapporto fattuale affettivo instaurato tra F ed C, connotato, altresì, da una coabitazione che si è protratta per numerosi anni, della mancanza di figli naturali da parte della F (circostanza che deve ragionevolmente ritenersi abbia favorito l'investimento affettivo su C), e della giovane età di C al momento della morte il Tribunale ritiene che il danno non patrimoniale debba in moneta attuale essere, quindi, determinato in euro 200.000,00. Nella determinazione della misura del danno questo giudice ha adottato come parametro di riferimento le tabelle

di Milano 2014 con riferimento alla morte del figlio dovendosi ritenere alla luce degli elementi emersi dall'istruttoria probatoria che sia questa la fattispecie (tra quelle considerate dalle Tabelle del Tribunale di Milano) che più si avvicina al rapporto che si era creato tra le parti tenuto, altresì, conto anche della CTU medico legale effettuata sulla F che ha evidenziato come il rapporto interpersonale con il figlio della compagna fosse connotato da:" affettività-familiarità-attaccamento di natura materna"

Tale valutazione del danno è comunque il risultato di una valutazione equitativa di tutti gli elementi precedentemente esaminati.

Sulla somma ottenuta vanno aggiunti -trattandosi di obbligazione di valore, - gli interessi c.d. da lucro cessante, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.

Questi ultimi che, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento, vanno computati -al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché di recente Cass. n.492 del 2001) - sulla predetta somma da devalutare, alla data del sinistro (29-12-2006) e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi; da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.

La somma all'attualità ammonta ad euro 233.460,82.

6. Sul risarcimento del danno non patrimoniale (danno parentale e danno morale) dei nonni

În relazione al danno non patrimoniale sofferto dai nonni ritiene questo giudice debba riconoscersi il risarcimento del danno pur in assenza di convivenza, purché sia data prova dell'intensità della relazione esistente fra il nonno e la vittima dell'illecito.

Al riguardo si richiama la recente pronuncia della Corte di Cassazione penale, n. 29735 del 4.06.2013, secondo cui "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale per perdita del congiunto, nella specie nonno - nipote, non può ritenersi determinante il requisito della convivenza, poiché attribuire a tale situazione un rilievo decisivo porrebbe ingiustamente in secondo piano l'importanza di un legame affettivo e parentale la cui solidità e permanenza non possono ritenersi minori in presenza di circostanze diverse, che comunque consentano una concreta effettività del naturale vincolo nonno - nipote: ad esempio, una frequentazione agevole e regolare per prossimità della residenza o anche la sussistenza - del tutto conforme all'attuale società improntata alla continua telecomunicazione - di molteplici contatti telefonici o telematici". E noto a questo giudice che di diverso avviso è altra giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che nell'ambito del danno non patrimoniale

da perdita di congiunto il rapporto reciproco tra nonni e nipoti, per essere giuridicamente qualificato e rilevante, deve essere connotato dalla convivenza, escludendo che, in assenza di questo presupposto, possa provarsi in concreto l'esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da affetto reciproco e solidarietà con il familiare defunto (Sez. III civ. n. 4253 del 16 marzo 2012),

Nonostante le trasformazioni subite dalle famiglie, per cui sempre più spesso i nonni non convivono con i nipoti, appartiene al comune sentire, tutta l'importanza dei legami generazionali tra nonni e nipoti con la loro intrinseca capacità di trasmettere affetto, vicinanza psicologica, cura quotidiana, valori ed educazione.

Nell'attuale frenetica società è spesso la figura del nonno e/o della nonna che sa riservare al nipote una particolare e paziente attenzione e cura con l'instaurazione di un legame forte e prezioso per entrambi a prescindere dalla convivenza. Pertanto nel caso in cui sia offerta prova del rapporto tra nonno e nipote, il danno per perdita del rapporto parentale può essere valutato attraverso elementi indiziari e presuntivi, ravvisabili anche in semplici allegazioni e documentazioni valutabili con il criterio di normalità, senza necessità di una prova in senso tecnico a dimostrazione del dolore dei superstiti.

Le risultanze probatorie hanno accertato che la nonna G aveva con il nipote una assidua e costante frequentazione . Il testimone ..., ha ricordato che C: "dopo la scuola si fermava spesso a mangiare dalla nonna e andava a fare la merenda dalla nonna".

Anche la testimone T ha riferito che spesso C andava a mangiare dalla nonna.

L'amica di famiglia V ha riferito che talvolta C dormiva dalla nonna che lo veniva a prendere a casa della madre. La circostanza è stata confermata anche dalla testimone S che ha dichiarato che spesso il sabato C andava dalla nonna. Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie, sulla base degli elementi emersi dall'istruttoria orale, deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata da G.

Ciò consente di ritenere provata la sussistenza di un legame familiare con la giovane vittima particolarmente intenso e meritevole di tutela.

Nella liquidazione del danno non patrimoniale questo giudice ritiene di attenersi, come parametro di riferimento per la quantificazione, ai valori previsti dalle Tabelle del Tribunale di Milano sul danno non patrimoniale a favore del nonno per la morte di un nipote (da euro 23.740,00 ad euro 142.420,00), liquidando in favore della nonna la somma di euro 70.000,00.

Sulla somma ottenuta vanno aggiunti -trattandosi di obbligazione di valore, - gli interessi c.d. da lucro cessante, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.

Questi ultimi che, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento, vanno computati -al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché di recente Cass. n.492 del 2001) - sulla predetta somma da devalutare, alla data del sinistro (29-12-2006) e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi; da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.

Il danno non patrimoniale ammonta all'attualità ad euro 81.711,28

(omissis)

Le risultanze probatorie non hanno provato un particolare legame affettivo con gli altri nonni H, L, e M in relazioni ai quali possono ritenersi esaustive le somme già corrisposte da Ina Assitalia spa così come richiesto nelle conclusioni da Ina Assitalia spa.

Né è risultato provato un rapporto personale peculiare con I (convivente di G).

7. Sul danno psichico sofferto da D e F. (*omissis*).

### **IL COMMENTO**

di Alessandra Garibotti (\*)

L'elenco dei soggetti legittimati a domandare il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita di un congiunto si espande parallelamente all'evoluzione della nozione di famiglia nella giurisprudenza e nella legislazione. Resta comunque indispensabile fornire la prova della sussistenza di uno stabile e duraturo vincolo affettivo, e a tal fine risulta più efficace lo strumento della presunzione, data la natura immateriale del pregiudizio patito dai danneggiati.

<sup>(\*)</sup> Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

### I pregiudizi risarcibili ed i soggetti legittimati a chiedere il risarcimento del danno per perdita del congiunto

La pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia rappresenta uno scatto in panoramica dell'attuale stato dell'arte in tema di risarcimento del danno per perdita del congiunto. Vi sono infatti poche ulteriori altre ipotesi in cui nel nostro ordinamento viene riconosciuto un risarcimento per tale posta di danno, sia in termini di pregiudizi risarcibili e che di soggetti legittimati.

Dal primo punto di vista, se per l'ipotesi del danno non patrimoniale patito dai prossimi congiunti in conseguenza della morte della vittima primaria, vi sono precedenti giurisprudenziali che risalgono agli anni '60 (1), in caso di lesioni è stato necessario attendere fino alla pronuncia delle SS.UU. del 2002 (2), che ha definitivamente avallato la teoria della propagazione intersoggettiva dell'illecito, grazie alla quale si è preso coscienza del fatto che i danni patiti dai prossimi congiunti fossero una conseguenza immediata e diretta dell'illecito, e pertanto risarcibili ai sensi dell'art. 1223 c.c. L'intervento delle SS.UU. del 2008 (3) è stato invece l'occasione per "etichettare" i pregiudizi risarcibili sopra individuati,

riconducendoli tutti nell'ambito di applicazione dell'art. 2059 c.c. quale ipotesi di lesione di diritti costituzionalmente qualificati, nella specie di diritti inviolabili della famiglia, tutelati dagli artt. 2, 29 e 30 Cost.

Per quanto riguarda il danno patrimoniale l'evoluzione giurisprudenziale ha determinato il superamento della restrittiva interpretazione secondo la quale il pregiudizio risarcibile poteva corrispondere solo alla lesione del diritto al credito alimentare ex art. 433 c.c., in presenza pertanto di uno stato di bisogno, riconoscendo quindi il risarcimento anche in caso di morte del convivente more uxorio (4).

Sul piano dei soggetti legittimati a richiedere il risarcimento, le esigenze di certezza e prevedibilità del diritto, hanno imposto la ricerca di criteri in grado di selezionare e limitare il numero dei potenziali danneggiati, all'interno di un'evoluzione giurisprudenziale in senso espansivo. Partendo infatti dalla famiglia legittima in senso stretto (genitori, figli) si è doverosamente esteso il risarcimento anche alla famiglia di fatto (5) e quindi al convivente more uxorio (6), ipotesi oggi riconosciuta per legge dall'art. 1, comma 49, L. n. 76/2016 (7). È stata poi la volta degli altri parenti più prossimi, come i nonni (8), prima con e dopo anche senza il

(1) Ci sia consentito rimandare per brevità alla sintesi dell'evoluzione giurisprudenziale compiuta da M. Bona-P. G. Monateri in II nuovo danno non patrimoniale, Milano, 2004, 434.; P. Petrelli, *Il danno non patrimoniale*, Padova, 1997, 328 e G.B. Petti, *Il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale della persona*, Torino, 1999, 184 e s. Hanno dedicato un intero saggio al tema M. Hazan-D. Zorzit, *Il risarcimento del danno da morte*, Milano, 2009, dedicandosi, in particolare, per quanto riguarda il risarcimento del danno subito dalla categoria generale dei prossimi congiunti, alle pagine 348-379.

(2) Cass., SS. UU., 1° luglio 2002, n. 9556, in *Nuova giur. civ.* comm., 2003, 694 con nota di C. Favilli, La risarcibilità del danno morale dal lesioni del congiunto: l'intervento dirimente delle sezioni unite; e in Giur. it., 2003, 1359, con nota di A. Ortolani, II danno morale riflesso in caso di lesioni: una pronuncia delle Sezioni Unite. Fino a tale pronuncia l'orientamento prevalente era contrario alla riconoscibilità del danno morale per le lesioni subite dal congiunto, in quanto considerato conseguenza mediata ed indiretta del fatto illecito. In tal senso si esprimeva sia la giurisprudenza Cass. 16 dicembre 1988 n. 6854 che la dottrina A. De Cupis, Il danno. Teoria generale della responsabilità civile, Il Milano, 1970, 104, il quale sottolineava in particolare il pericolo di allargare la cerchia degli individui legittimati a chiedere il risarcimento. Nello stesso senso anche G, Bonilini, Il danno non patrimoniale, Milano, 1983, 452. Tale tesi è stata tuttavia messa in discussione a partire dagli anni '90 da parte della dottrina, che ha sottolineato la mancanza di differenza tra il dolore subito dal congiunto in caso di morte piuttosto che in caso di gravi lesioni. Si veda sul punto P. Ziviz, Il danno non patrimoniale, in La responsabilità civile, a cura di Cedon, VII, Torino, 1998, 943.

(3) Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, nn. 26973 e 26974, in *Foro it.*, 2009, I, 134 con note di G. Ponzanelli - A. Palmieri - R. Pardolesi - R. Simone - E. Navarretta; in questa *Rivista*, 2009, 19,

con nota di C. Sganga - A. Procida Mirabelli Di Lauro - S. Landini; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, I, 102 nota di E. Bargelli - M. Di Marzio; in *Fam. e dir.*, 2009, 113 nota di G. Facci e in *Riv. dir. civ.*, 2009, 97 nota di F.D. Busnelli.

(4) Sull'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale in tema di danno patrimoniale, sia permesso rinviare a A. Garibotti, *Criteri di quantificazione atipici del danno patrimoniale del convivente more uxorio*, in questa *Rivista*, 2015, 998

(5) Per quanto riguarda la famiglia di fatto, essendo i rapporti tra i suoi membri ricondotti alla disciplina delle obbligazioni naturali, senza quindi la possibilità di agire per l'adempimento o la ripetizione, si riteneva che, *a fortiori*, non potesse essere avanzata alcuna pretesa nei confronti dei terzi, in assenza di un danno *contra ius*.

(6) Cass. 28 marzo 1994, n. 2988, in *Dir. fam.*, 1996, 873, con nota di A. Lepre, *Convivenza more uxorio e risarcimento del danno*; in *Giur. it.*, 1995, I, 1366 e in *Resp. civ. prev.*, 1995, 564, con nota di S. Coppari, *Famiglia di fatto e diritto al risarcimento del danno per morte del convivente*.

(7) L. 20 maggio 2016 n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Occorre segnalare che nella maggior parte degli articolati dei disegni di legge preliminari erano indicati specifici criteri di qualificazione quali l'entità del risarcimento, le condizioni economiche del beneficiario e la durata della relazione. Nel D.L. n. 14 addirittura si è arrivati a negare un risarcimento iure proprio al partner, prevedendo invece un assegno periodico o un pagamento in un'unica soluzione a carico degli eredi (sic!).

(8) Cass. 16 marzo 2012, n. 4253, in questa *Rivista*, 2013, 35, con nota di M. Rossetti, *Senectus ipsa est morbus, ovvero che male c'è se ti ammazzano un nonno?* (*Critica ad una aberrante sentenza della Corte di cassazione*), e in *Corr. giur.*, 2012, 1059, con nota di P. Morozzo Della Rocca, *Sulla condizione di convivenza nel risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione del familiare*.

requisito della convivenza (9), gli zii/nipoti (10), anche se non sono mancate pronunce che hanno negato il risarcimento del danno (11). Recentemente si è giunti a riconoscere la legittimazione dei fidanzati (12), ma occorre precisare che si trattava di una fattispecie peculiare, in cui la morte del congiunto è sopraggiunta a pochi giorni dalla data fissata per il matrimonio.

Venendo alle sentenze in commento e quindi concludere l'esposizione del catalogo dei soggetti legittimati, occorre analizzare la fattispecie delle famiglie ricostituite, formate anche da coppie omosessuali.

I giudici della Terza Sezione civile della S.C., nella pronuncia in commento, hanno affermato che è risarcibile il danno da perdita del congiunto in favore del convivente per la morte del figlio unilaterale del partner solo se vi sia un vincolo affettivo tra i due soggetti, che assuma rilevanza giuridica quale aspetto di una formazione sociale ex art. 2 Cost. Tale rilevante e qualificato rapporto può essere desunto da alcuni indici presuntivi, espressamente elencati dalla Cassazione: la risalenza nel tempo della convivenza, la diuturnitas delle frequentazioni, il mutuum auditorium e l'assunzione concreta da parte del genitore di fatto di tutti gli oneri, doveri e potestà simili ad un genitore di diritto. Ciò che conta quindi non è la mera convivenza ma una relazione stabile, duratura e risalente, analoga alla filiazione.

Il Tribunale di Reggio Emilia, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento avanzata dalla madre e dalla sua compagna, dal padre e dai nonni

per la morte di un giovane di 18 anni in un sinistro stradale, dopo aver richiamato la precedente pronuncia delle SS.UU. del 2002 (13), laddove afferma che il criterio per la selezione delle vittime secondarie è quello della titolarità di una situazione qualificata da contatto con la vittima che normalmente si identifica con la disciplina dei rapporti familiari ma non li esaurisce, enuncia il principio astratto secondo cui il danno da lutto possa essere richiesto da ogni soggetto legato da un saldo e duraturo rapporto affettivo con la c.d. vittima primaria, con cui vi sia comunanza di vita ed affetti. Passando quindi alla verifica nel caso concreto, per ognuno degli attori, della sussistenza di tali requisiti il Giudice accoglie la domanda della madre, del padre e dei nonni, procedendo tuttavia ad una diversificazione del quantum riconosciuto, motivandola sul diverso tipo di rapporto e frequentazione esistente tra la vittima primaria e gli attori (14). In particolare merita soffermarci sull'analisi dei motivi che hanno portato il giudice a riconoscere un risarcimento anche per la compagna della madre. Dal punto di vista delle risultanze istruttorie, si dà rilievo al fatto che dalle varie deposizioni testimoniali sia emerso un profondo e significativo legame personale instaurato tra la vittima e la compagna della madre, caratterizzato dalla coabitazione e dalla creazione di un nucleo familiare. Tale nucleo familiare è ritenuto meritevole anche alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo relativa all'interpretazione dell'art. 8 Cedu (15). Si evidenzia anche la circostanza che l'attrice non abbia avuto figli naturali, confermando con ciò "l'investimento affettivo" sulla vittima.

(9) Cass. 15 luglio 2005, n. 15019 in questa *Rivista*, 2005, 1027, in *Resp. civ. prev.*, 2005, 851 e in *Giur. it.*, 2006, 3, 469 e Cass. Pen., 11 luglio 2013, n. 29735, in *Foro it.*, 2014, 86.

(10) Trib. Arezzo 20 agosto 2005, in www.dejure.it, e citata da C. Favilli, in E. Navarretta (a cura di), I danni non patrimoniali da uccisione e da lesioni del congiunto, in Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione, Milano, 2010, 438.

stragiudiziale pari ad euro 15.000. Niente invece è stato riconosciuti al compagno della nonna.

<sup>(11)</sup> C. Favilli, *I danni non patrimoniali da uccisione e da lesioni del congiunto*, cit. Nel contributo dell'Autrice sono citate le seguenti pronunce: Trib. Rovereto 2 aprile 2004 che nega il risarcimento al fratello della vittima; Trib. Ferrara 24 giugno 1996, che lo nega alla nuora.

<sup>(12)</sup> Trib. Firenze 26 marzo 2015, n. 1011, Est. Donnarumma, in questa *Rivista*, 2016, 72, con nota di C. Madonia, *Uccisione del congiunto: quali danni? Quali soggetti legittimati?* 

<sup>(13)</sup> Cass., SS.UU., 1° luglio 2002, n. 9556, cit.

<sup>(14)</sup> Alla madre sono riconosciuti euro 350.191,25; al padre euro 200.000 poiché egli non conviveva con il figlio da quando quest'ultimo aveva 5 anni, pur mantenendo un positivo legame affettivo ed una frequentazione costante; alla compagna della madre euro 200.000; alla nonna con cui aveva una stretta frequentazione euro 81.711,28; quanto agli altri nonni il Tribunale ha ritenuto sufficiente la somma pagata dalla Assicurazione in fase

<sup>(15)</sup> Il Tribunale di Reggio Emilia cita la pronuncia della Cedu del 27 aprile 2010, M. e B. contro Italia nella quale si definisce cosa deve intendersi per "vita familiare" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 Cedu. Tale pronuncia nasce dal ricorso di due coniugi italiani a cui fu rigettata la domanda di adozione di una bambina che essi avevano cresciuto per i primi 19 mesi di vita in base ad un affidamento preadottivo. La Corte ha ritenuto che il legame interpersonale stretto intercorrente tra i genitori affidatari e la bambina, oltre al fatto che essi si comportavano in tutti i sensi come i suoi genitori, avesse dato vita ad una relazione rientrate nella nozione di vita famigliare, tutelata dall'art. 8 Cedu. Successivamente la Cedu, nella pronuncia del 19 febbraio 2013, X+2 c. Austria, ha affermato l'esistenza di un diritto ad un eguale trattamento in caso di adozione coparentale da parte di coppie omosessuali o eterosessuali. Ad essa ha fatto seguito la pronuncia della Cass. 22 giugno 2016. n. 12962, che ha ritenuto ammissibile l'adozione ex art. 6, lett. d) da parte del partner omossessuale del genitore biologico del minore, dato che la ratio di tale istituto deve ritenersi la consolidazione dei legami preesistenti e l'impedimento della creazione di situazioni di fatto protratte a lungo nel tempo, ma prive di uno status giuridico adeguato.

#### L'onere probatorio

Dall'analisi delle pronunce in commento si nota il decisivo ruolo assunto dall'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore. Nella pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia si nota come l'estensore abbia spesso fatto riferimento ai mezzi istruttori, in particolare testimonianze, utilizzati per fondare il proprio convincimento. Nelle sentenze della Corte di cassazione invece sono stati analizzati due particolari ipotesi, ovvero quella della presunzione e quella della prova documentale. Occorre infatti tener presente che all'enunciazione del principio sul piano astratto (la risarcibilità del danno non patrimoniale e patrimoniale da lutto per i prossimi congiunti della vittima) deve necessariamente corrispondere un'analisi circa la ricorrenza nel caso di specie di fatti e circostanze che rendano il pregiudizio subito dai familiari della vittima risarcibile. Ciò vale non solo per le famiglie ricostituite, per le coppie omosessuali ma anche per le famiglie tradizionali. Infatti, la mera sussistenza di un legame familiare non può essere considerata condizione sufficiente a giustificare la pretesa risarcitoria, ma è necessario che di volta in volta sia verificato in cosa sia consistito il legame affettivo e in che misura vi sia stata la lesione (16). La giurisprudenza è per lo più concorde (17) nell'ammettere che non sia possibile ammettere l'esistenza di un danno *in re ipsa*, derivante dalla semplice lesione di un legame familiare, ma occorre la prova, di cui è onerato chi agisce in giudizio, di uno stabile e intenso vincolo affettivo.

È abbastanza ovvio che deve riconoscersi come la presunzione sia lo strumento d'elezione a tal fine. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, non si può richiedere una prova in senso tecnico a dimostrazione di una situazione di dolore interiore patito dai superstiti, che si manifesta solo sul piano psicologico e che può essere rilevato solo in maniera indiretta; pertanto è necessario ricorrere ad elementi indiziari e presuntivi che "opportunamente valutati, con il ricorso ad un criterio di normalità, possano determinare il convincimento del giudice (18). I giudici di legittimità, nella

pronuncia del 21 aprile, hanno pertanto preliminarmente individuato degli indici da cui desumere la sussistenza di un rapporto affettivo tra i membri di una famiglia e poi censurato la pronuncia di merito che aveva dedotto l'esistenza di un tale vincolo esclusivamente dal rapporto more uxorio tra la madre della vittima e il suo compagno, mentre è stato omesso l'accertamento in concreto per verificare se l'attore avesse assunto il ruolo morale e materiale di genitore. Più specificatamente, analizzando il secondo motivo di ricorso, la Corte ha ritenuto che la pronuncia della corte di appello avesse violato l'art. 2729 c.c. per due volte. Una violazione è ricondotta all'inammissibile utilizzo della praesumptio de praesumpto poiché il danno non patrimoniale del compagno della madre è stato presunto sulla base del rapporto di convivenza, a sua volta presunto sulla base della circostanza che la coppia convivesse e avesse generato un figlio dopo la morte della vittima primaria. La seconda violazione invece è stata individuata nell'aver "mascherato una illazione sotto le vesti d'una deduzione logica", dato che la nascita di un figlio non costituisce elemento di prova di per sé sufficiente ed idoneo a dimostrare l'esistenza di una convivenza more uxorio e che tanto meno da guesta circostanza può farsi derivare la conclusione che il padre fosse legato da un vincolo affettivo con il figlio unilaterale della madre del neonato. L'errore compiuto dall'estensore della decisione di merito e cesurato dai giudici di legittimità non è in realtà così insolito. Pochi anni prima infatti la Cassazione (19) aveva affermato che il danno da perdita del rapporto parentale poteva presumersi semplicemente dall'esistenza di un rapporto di filiazione o di coniugio e dalla convivenza con il defunto, delineando in tal modo una tipologia di danno in re ipsa. Con l'intervento delle SS.UU. del 2008 (20) tale orientamento è stato fermamente smentito. Si afferma, infatti, che "il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato dovrà tuttavia allegare

<sup>(16)</sup> Cass., SS.UU., 1° luglio 2002, n. 9556, cit.

<sup>(17)</sup> C. Favilli, *I danni non patrimoniali da uccisione e da lesioni del congiunto*, cit., segnala alcune pronunce di merito, sia favorevoli al riconoscimento di un danno *in re ipsa* (Trib. Modena 16 giugno 2008, Trib. Venezia 3 agosto 2009) che contrarie (Trib. Modena 8 agosto 2007, Trib. Nola 18 ottobre 2007, Trib. Tivoli 23 gennaio 2008, Trib. Roma 13-30 luglio 2009).

<sup>(18)</sup> Cass. 7 novembre 2003, n. 16716, in *Mass. Giur. it.*, 2003 e Cass. 15 luglio 2005, n. 15019, in *Resp. civ. prev.*, 2006, 874 con

nota di A. Mascia, Lesione del rapporto parentale: il danno non patrimoniale per la perdita dei nonni.

<sup>(19)</sup> Cass. 12 giugno 2006, n. 13546, in *Dir. fam.*, 2007, 654, con nota di G. Frezza; in *Resp. civ. prev.*, con nota di Ziviz. Tale pronuncia è stata per lo più commentata sotto l'aspetto dell'ammissibilità o meno del danno esistenziale, ma al tempo stesso deve computarsi tra quelle pronunce che, anche solo implicitamente, ammettono l'esistenza del danno *in re ipsa*.

<sup>(20)</sup> Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 29673, cit., in particulare al punto 4.10.

tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.".

Autorevole dottrina (21) ha evidenziato come il ricorso allo strumento probatorio presuntivo, sempre più al di fuori dei limiti normativi, a cui deve aggiungersi anche la creazione di quelle che vengono chiamate presunzioni giurisprudenziali (22) (come il principio di vicinanza della prova), sia riconducibile all'intento di favorire la posizione probatoria del danneggiato, ma non per questo da ritenersi giuridicamente corretto, poiché in tal modo anche la stessa regola generale della responsabilità civile risulta di fatto "modellabile liberamente".

Esempio di un utilizzo ponderato e rigoroso della presunzione è invece la pronuncia della Cassazione penale in commento, nella quale, i giudici, dopo aver affrontato la questione della distinzione tra giudizio di ammissibilità dell'istanza di costituzione parte civile rispetto alla decisione nel merito sulle

pretese risarcitorie (23), hanno ritenuto che, nel caso di specie, i parenti non avessero fornito la prova dell'esistenza di una relazione parentale con la vittima, essendosi quest'ultimi limitati alla produzione di una dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà, in presenza di mere autocertificazioni sottoscritte dai dichiaranti. Infatti secondo dei precedenti giurisprudenziali costanti (24) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non ha valore probatorio nel processo civile, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione. I giudici della Corte di cassazione hanno quindi ritenuto la documentazione allegata dalla parti assolutamente generica e priva di valenza probatoria, in quanto non contenente alcun riferimento agli atti dello stato civile ed non essendo stata resa nemmeno in territorio italiano o comunque legalizzata. È mancata pertanto la allegazione e la prova dei fatti secondari, ma noti, da cui poter risalire al fatto ignoto.

<sup>(21)</sup> F.D. Busnelli, *La "dottrina delle Corti" e il risarcimento del danno alla persona*, in questa *Rivista*, 2014, 461 ss., il quale fa riferimento a forme indiretto o oblique di presunzione.

<sup>(22)</sup> M. Faccioli, *Presunzioni giurisprudenziali e responsabilità sanitaria*, in *Contr. e impr.*, 2014, 80, definisce le presunzioni giurisprudenziali come "la creazione, da parte della giurisprudenza, di regole di ripartizione dell'onere della prova, generalmente formulate come presunzioni *iuris tantum*, che non hanno riscontro nell'ordinamento positivo e che vanno a distribuire gli oneri probatori tra le parti in maniera differente rispetto a quanto risulterebbe dall'applicazione dei criteri previsti nell'art. 2697 c.c. e

nelle altre norme in materia di onere della prova sparse nel sistema".

<sup>(23)</sup> I ricorrenti avevano fondato il proprio ricorso in cassazione sulla circostanza che la costituzione di parte civile fosse immanente nel processo penale e che il provvedimento di ammissione non fosse suscettibile di impugnazione, non tenendo conto del fatto che l'ammissione dell'azione civile nel processo penale non costituisce garanzia di accoglimento della relativa domanda nel merito

<sup>(24)</sup> Cass., SS.UU., 29 maggio 2014, n. 12065, in *Foro it.*, 2015, I, 1763; in *Guida dir.*, 2014, 28, 40.